

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 180/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/438]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1° luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10-16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolifluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1.

- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽¹⁾.
- (12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzk (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «12zzzl. **32016 R 1068**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1068 della Commissione, del 1° luglio 2016, che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 13).
- 12zzzm. **32016 R 1083**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C10-16-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 4).
- 12zzzn. **32016 R 1084**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 9).
- 12zzzo. **32016 R 1085**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 12).
- 12zzzp. **32016 R 1086**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 15).
- 12zzzq. **32016 R 1087**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il toliifluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 18).
- 12zzzr. **32016 R 1088**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 21).
- 12zzzs. **32016 R 1089**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 25).
- 12zzzt. **32016 R 1090**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 180 del 6.7.2016, pag. 29).
- 12zzzu. **32016 R 1093**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1).
- 12zzzv. **32016 R 1094**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1068, (UE) 2016/1083, (UE) 2016/1084, (UE) 2016/1085, (UE) 2016/1086, (UE) 2016/1087, (UE) 2016/1088, (UE) 2016/1089, (UE) 2016/1090, (UE) 2016/1093 e (UE) 2016/1094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede

⁽¹⁾ GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.